
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2007-2013) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;

- la Decisione della Commissione Europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007, di approvazione del Programma medesimo;
- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della predetta decisione comunitaria di approvazione del P.S.R. 2007-2013, nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;
- il Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)";

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Rilevato:

- che per quanto riguarda l'Asse 2, il P.S.R. 2007-2013 dispone che l'accesso alle Misure/Azioni deve avvenire attraverso bandi emanati dagli Enti territoriali, fatta eccezione per le Misure 226 e 227 e per l'Azione 7 della Misura 214, per le quali sono previsti bandi regionali;
- che il medesimo P.S.R. prevede altresì che la Regione, approvi i Programmi Operativi di Asse che devono contenere nel dettaglio le procedure di accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione e i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande;

Considerato:

- che con propria deliberazione n. 168 dell'11 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2, comprensivo dei Programmi Operativi relativi alle Misure 211, 212, 214 (esclusa l'Azione 7), 216 (per la sola Azione 3) e 221;
- che tale Programma prevede che il dettaglio relativo alle diverse Azioni della Misura 221 "Imboschimento di terreni

agricoli" venga definito attraverso specifiche "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti", finalizzate a garantire un'appropriata attuazione della Misura sul territorio, mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale regionale, contenenti dettagliate indicazioni sulle caratteristiche degli interventi e sui livelli minimi di realizzazione di imboschimenti negli ambiti territoriali previsti ritenuti più idonei;

- che il medesimo Programma ha definito i criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse, compresi quelli riferibili alla Misura 221;
- che al punto 5 del dispositivo della richiamata deliberazione n. 168/2007, nonché al paragrafo 7 del Programma Operativo di Misura si è stabilito che con apposito atto dirigenziale sarebbero state definite scadenze uniche per la presentazione delle domande da valere per l'intero territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione delle "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti", nella formulazione allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, per economicità del procedimento ed in accordo con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di provvedere con il presente atto anche a definire la scadenza unica per la presentazione delle domande relative alla Misura 221 con riferimento alla prima sessione di attuazione del P.S.R. 2007-2013;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso in merito alla presente deliberazione dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti umani e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare le "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti", nella formulazione allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire quale periodo utile per la presentazione delle richieste di partecipazione ad Azioni della Misura 221, da valere sull'intero territorio regionale il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 28 luglio 2008;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

- - -



Misura 221
Imboschimento di terreni agricoli

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto i)
Sottosezione 2 Articoli 42 e 43

Linee guida per la progettazione
e realizzazione degli imboschimenti

(Le parti in corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013)

INDICE

1 Obiettivi

2 Gli imboschimenti previsti dalla Misura 221 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

2.1 Tipologie di intervento

3 Entità degli aiuti e dei premi

3.1 “Costo dell’impianto” e “costo massimo ammissibile”

3.2 Premi annuali

4 Linee Guida per la realizzazione degli impianti

4.1 Attuazione della Misura 221

4.2 Elaborati tecnici

4.3 Azione 1 - Boschi permanenti

4.4 Azione 2 - Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio

4.5 Azione 3 - Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile

4.6 Materiale di moltiplicazione

4.7 Prescrizioni particolari

4.8 Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

5 Linee Guida per la cura e la manutenzione degli impianti

5.1 Cura, gestione e limitazioni all’uso

5.2 Adempimenti particolari

5.3 Cause di forza maggiore

Allegati

1 Elenco specie arboree

2 Elenco specie arbustive

3 Elenco specie idonee per Arboricoltura da legno di pregio

4 Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili

5 Fac-Simile – Piano di Coltura e Conservazione

6 Tracce di prescrizioni

Abbreviazioni:

<i>P.S.R. 2007-2013</i>	Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
<i>P.R.I.P.</i>	Programma Rurale Integrato Provinciale
<i>P.O.A.</i>	Programma Operativo dell'Asse 2 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 dell'11 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni
<i>P.O.M.</i>	Programma Operativo di Misura; il P.O.M. per la Misura 221 è stato approvato con la medesima deliberazione 168/2008
<i>Linee Guida</i>	Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti
<i>Domanda di aiuto</i>	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3 lett. a) Reg. (CE) 1975/06)
<i>Domanda di pagamento</i>	Domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3 lett. b) Reg. (CE) 1975/06)
<i>P.M.P.F.</i>	Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale approvate con deliberazione regionale n. 182 in data 31 maggio 1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 1.3.1995 (vedi L.R. 4 settembre 1981, n. 30; R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126)
<i>“Piano di Coltura”</i>	Piano di Coltura e Conservazione - Piano che deve essere formulato, ai sensi dell'art. 5 delle P.M.P.F., dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'Arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici (deve prevedere le operazioni di governo e di trattamento)
<i>P.F.R.</i>	Piano Forestale Regionale
<i>Amministrazioni competenti</i>	Amministrazione (Ente) territorialmente competente secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.

Per quanto non contenuto nelle presenti **Linee Guida** si rimanda al P.S.R. 2007-2013, cap. 5, Asse 2, MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli, al P.O.A. e al P.O.M. approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 168 dell'11 febbraio 2008.

1. Obiettivi

Le “**Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboscamenti**” (per brevità di seguito: **Linee Guida**) rappresentano uno strumento tecnico-gestionale per la corretta e qualificata attuazione della Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 e contengono un quadro operativo comune per la realizzazione e il mantenimento degli interventi di imboscamento.

Per la definizione di dettaglio degli aspetti attuativi e per i criteri di selezione della Misura 221, si rimanda al contenuto del **Programma Operativo (P.O.A.) dell’Asse 2 del P.S.R. 2007-2013** e del “Programma Operativo della Misura 221”, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 168 dell’11/02/2008.

2. Gli imboscamenti previsti dalla Misura 221 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

2.1 Tipologie di intervento

La Misura 221 si attua mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento

- Azione 1 “Boschi Permanenti”;
- Azione 2 “Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio”;
- Azione 3 “Arboricoltura da legno a ciclo breve - “Pioppicoltura eco-compatibile”.

Nella compilazione della domanda si dovrà avere cura di delimitare ogni singola “**unità di imboscamento**” compresa nel progetto, descrivendone separatamente le caratteristiche.

Si intende per “**unità di imboscamento**” ogni perimetro imboscito caratterizzato da omogeneità della tipologia di Azione attuata e dall’accorpamento della relativa superficie. Costituiscono diverse e separate “unità di imboscamento” sia singole porzioni accorpate in un unico perimetro ma caratterizzate dall’attuazione di differenti Azioni, sia porzioni separate ancorché interessate dalla medesima Azione.

3. Entità degli aiuti e dei premi

I sostegni previsti dall’art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all’operazione);
- **premio annuale** per ettaro imboscito a copertura dei **costi di manutenzione**, per un periodo massimo di 5 anni;
- **premio annuale** per ettaro inteso a compensare le **perdite di reddito** provocate dall’imboscamento, per un periodo massimo di 15 anni.

“Costo dell’impianto” e “costo massimo ammissibile”

Ai fini della determinazione del “costo dell’impianto”, si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi” predisposto dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo (Intesa Stato-Regioni – seduta 14/2/2008).

I materiali e le opere computabili per la definizione del “costo dell’impianto” sono dettagliatamente riportati nell’Allegato 4 “Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili” delle presenti **Linee Guida**.

Per ogni voce è riportata l’indicazione del prezzo di riferimento da considerare per il computo.

L’importo massimo computabile per materiali e/o opere i cui codici identificativi sono preceduti dalle lettere “**D**” ed “**E**” è quello relativo alle corrispondenti voci del “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura” consultabile sul sito:

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/pagine/s_prezzario_2007.htm.

L’importo massimo computabile per materiali e/o opere i cui codici identificativi sono preceduti dalla lettera “**F**” è quello relativo alle corrispondenti voci dell’“Elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica“, consultabile sul sito:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/elencoprezzi.htm>

Per i casi in cui il codice indicato nell’Allegato 4 alle presenti **Linee Guida** comprende la possibilità di utilizzare materiali e/o opere di differenti caratteristiche, verrà riconosciuto il prezzo relativo al materiale/opera corrispondente, unicamente qualora nella documentazione contabile di corredo vi sia specifica indicazione delle sue caratteristiche. Se invece, la documentazione contabile non riporta l’indicazione delle caratteristiche dei materiali/opere, verrà sempre riconosciuto il livello più basso fra le voci comprese nello specifico codice di riferimento.

Con riguardo alla possibilità di riconoscere prestazioni volontarie non retribuite (cosiddetti “lavori in economia”) in conformità a quanto stabilito dalle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale”, sarà possibile riconoscere le ore di lavoro risultanti a consuntivo se quantificate da un tecnico qualificato, terzo, rispetto al beneficiario, sempreché rispondenti alle categorie di lavoro di cui all’Allegato 4.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, si rimanda al contenuto del paragrafo 2.8 delle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale”; in particolare deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modifiche.

L’art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005 dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR “l’IVA, tranne l’IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

In generale, quindi, il costo dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell’IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

I prezzi del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura sono sempre al netto dell’IVA.

Circa gli oneri relativi a spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, assistenza, l'importo totale dei lavori a misura può essere maggiorato delle aliquote, come previsto dal paragrafo "Avvertenze generali" del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007.

Si specifica che nel Prezzario sopra citato è prevista un'aliquota differenziata in relazione all'effettuazione o meno di attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici come di seguito indicato:

Spese tecniche con attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici		Spese tecniche senza attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici	
		fino a 25.000,00 €	8%
fino a 50.000,00 €	10%	per 50.000,00 €	7%
per 100.000,00 €	8%	per 100.000,00 € e oltre	6%
per 200.000,00 €	5%		
per 300.000,00 € e oltre	4%		

Per importi intermedi le aliquote verranno determinate per interpolazione.

Nella Tabella di seguito riportata, tratta dal P.S.R. 2007-2013, sono riportati i valori di "costo massimo ammissibile dell'impianto" e i "massimali" finanziabili, differenziati in funzione del tipo di Azione e dell'ambito territoriale nel quale viene attuato l'intervento:

	AIUTO ALL'IMPIANTO		
	Costo massimo ammissibile (Euro)	Massimale 80%¹ (Euro)	Massimale 70%¹ (Euro)
Azione 1 <i>Boschi permanenti</i>	7.000,00	5.600,00	4.900,00
Azione 2 <i>Arboricoltura a ciclo medio-lungo</i>	7.000,00	5.600,00	4.900,00
Azione 3 <i>Pioppicoltura ecocompatibile</i>	5.000,00		3.500,00

Nei casi in cui il "costo dell'impianto" sia **pari o superiore** al "costo massimo ammissibile", come definito nella Tabella che precede, l'aiuto è calcolato moltiplicando il "costo massimo ammissibile" per la percentuale di aiuto (80% o 70% - vedi nota 1).

Nei casi in cui il "costo dell'impianto" sia **inferiore** al "costo massimo ammissibile", l'aiuto è calcolato moltiplicando il "costo dell'impianto" (le sole spese effettivamente ammissibili) per la percentuale di aiuto (80% o 70%- vedi nota 1).

¹ Vedi la percentuale massima finanziabile dei "costi di impianto" definita nel P.S.R. 2007-2013:

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo l'80% dei costi ammissibili:

- *ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;*
- *zone caratterizzate da vantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;*
- *zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.*

In tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore all'80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo il 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

3.2. Premi annuali

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

E' corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all'articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzi agricoli e forestali

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

E' corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell'ambito territoriale all'interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine "agricoltore" di cui al comma 1 dell'art.33 del Reg. (CE) n. 817/04 e all'allegato al Reg. (CE) n. 1698/05 in riferimento all'applicazione del già citato art.43 del medesimo Regolamento.

Gli importi dei premi annuali sono indicati nella seguente Tabella tratta dal P.S.R. 2007-2013.

	MANUTENZIONE		PERDITA DI REDDITO			
	Quinquennio (Euro)	Annuale (Euro)	IAP (Euro)		Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato (Euro)	
			Pianura	Collina	Pianura	Collina
Azione 1 <i>Boschi permanenti</i>	2.500,00	500,00	600,00	500,00	150,00	150,00
Azione 2 <i>Arboricoltura a ciclo medio-lungo</i>	3.250,00	650,00	400,00	300,00	100,00	100,00
Azione 3 <i>Pioppicoltura ecocompatibile</i>	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili

Come da comma 2, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05, "il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da rimboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali ... possono essere corrisposti agli affittuari"

Linee guida per la realizzazione degli impianti

4.1. Attuazione della Misura 221

A seguito dell'istruttoria sulle domande presentate in esito ai bandi territoriali, le Amministrazioni competenti provvederanno ad effettuare un accertamento preventivo relativo all'uso e alle caratteristiche dei terreni, attraverso apposito sopralluogo, prima del rilascio della "notifica di concessione dell'aiuto", per tutte le domande finanziabili.

Nei casi per i quali le Amministrazioni competenti si sono avvalse della facoltà di richiedere a corredo della domanda di aiuto, per le Azioni 1 e 2, la sola "relazione tecnica" preliminare, non potrà essere rilasciata la "notifica di concessione dell'aiuto" prima della presentazione del "progetto esecutivo".

In fase di istruttoria finalizzata al pagamento, qualora dalla verifica dell'effettuazione dell'impianto, fossero rilevate fallanze superiori a quelle normalmente ammissibili nei "Piani di Coltura" per la tipologia di intervento, l'Amministrazione competente ha facoltà di:

- valutare ammissibile a pagamento l'impianto in caso di scostamento minimo fra la percentuale di fallanza rilevata e la percentuale tollerata, con sottoscrizione dell'impegno di procedere all'effettuazione dei risarcimenti nei "**Piani di Coltura**";
- differire la verifica dell'effettuazione dell'impianto in un periodo successivo alla realizzazione dei necessari risarcimenti. Sempreché non siano evidenziabili fatti ostativi alla realizzazione dell'intervento; tale differimento non potrà essere superiore ad un anno.

Qualora l'Amministrazione competente, a seguito di sopralluogo e di acquisizione di specifici elementi al riguardo, dovesse rilevare fatti o condizioni, non descritti negli elaborati tecnici, che impediscono l'affermazione dell'imboschimento, procederà a comunicare ad AGREA i sopravvenuti motivi di non finanziabilità della domanda.

Qualora i richiedenti intendano apportare modifiche agli elementi tecnici contenuti nella domanda di aiuto, prima della "notifica di concessione dell'aiuto", gli stessi dovranno presentare alle Amministrazioni competenti una "**integrazione agli elaborati tecnici**" di cui dette Amministrazioni potranno tenere conto nell'atto di concessione. Per le modifiche da apportare successivamente alla "notifica di concessione dell'aiuto", i beneficiari dovranno presentare attraverso il sistema operativo di AGREA una specifica "**richiesta di Variante**" alla domanda di aiuto già presentata.

Non possono essere accolte "richieste di Variante" successivamente alla presentazione della domanda di pagamento.

Non possono essere presentate "**integrazioni agli elaborati tecnici**" e "**richieste di Variante**" riguardanti:

- elementi rilevanti ai fini della selezione delle domande;
- modifiche all'individuazione delle particelle interessate dall'intervento e ampliamenti alle stesse;
- passaggio ad altra tipologia di Azione.

La corresponsione degli aiuti e dei premi potrà avvenire unicamente per superfici uguali o inferiori a quelle indicate nell'originaria domanda di aiuto e nelle sole particelle riportate nella medesima.

4.2. Elaborati tecnici

Il riconoscimento dei sostegni previsti dalla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 è condizionata alla presentazione della seguente documentazione:

- a corredo della domanda di aiuto:
 - per gli interventi riconducibili alle Azioni 1 e 2: specifico "**progetto esecutivo dell'imboschimento**";
 - per gli interventi riconducibili all'Azione 3: "**relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento**".
- a corredo della domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della prima annualità dei premi: "**stato finale dei lavori**" accompagnato da copia delle fatture e dei documenti relativi alla certificazione delle piante.

Gli elaborati richiesti dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati ed iscritti all'albo.

Per interventi riguardanti le Azioni 1 e 2 è data facoltà alle Amministrazioni competenti di richiedere, a corredo della domanda di aiuto, il “progetto esecutivo” ovvero una “relazione tecnica descrittiva dell’imboschimento” (comunque sottoscritta da tecnico abilitato ed iscritto all’albo) e di stabilire che il progetto esecutivo sia presentato entro 45 giorni dalla data di approvazione delle graduatorie e comunque prima della notifica della concessione, pena la decadenza della domanda.

Gli elementi minimi richiesti per la “**relazione tecnica descrittiva dell’imboschimento**” sono:

- individuazione, delimitazione e misurazione delle particelle oggetto di domanda di aiuto,
- individuazione di ogni “unità di imboschimento”,
- descrizione della stazione,
- indicazione delle caratteristiche degli impianti previsti in relazione alle Azioni cui si intende aderire,
- individuazione delle essenze che si prevede di impiegare,
- indicazione della fisionomia prevista per i boschi in progetto (Azione 1),
- indicazione del modulo di impianto (Azione 2)
- elenco dei caratteri aventi rilevanza ai fini della selezione delle domande
- descrizione dell’uso dei terreni al momento della presentazione della domanda di aiuto e nelle due annate agrarie antecedenti;
- destinazione d’uso delle particelle oggetto di imboschimento indicata negli strumenti urbanistici (vigenti ed anche solo adottati).

Il “**progetto esecutivo dell’imboschimento**” e lo “**stato finale dei lavori**” (a consuntivo), oltre alla conferma e all’indicazione dettagliata degli elementi richiesti per la “relazione tecnica descrittiva”, dovranno comprendere:

- la misurazione dei perimetri,
- la giustificazione delle scelte progettuali in relazione alle caratteristiche stazionali (particolare attenzione dovrà essere posta all’idoneità dei terreni in funzione delle caratteristiche desumibili),
- la giustificazione delle scelte progettuali relative alle specie scelte e alle tipologie e ai modelli di intervento,
- l’analisi dei costi (lo stato finale dei lavori dovrà inoltre essere corredato da copia dei giustificativi di spesa e dei documenti relativi alla certificazione delle piante);
- le necessarie garanzie sul mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione degli imboschimenti qualora la destinazione d’uso dei terreni negli strumenti urbanistici sia diversa da “zona agricola”.

In sede di verifica dell’effettuazione degli imboschimenti deve essere effettuata la georeferenziazione delle particelle imboschite. E’ data facoltà alle Amministrazioni territoriali richiedere la georeferenziazione a cura del richiedente.

Non sarà possibile ammettere a pagamento domande il cui stato finale dei lavori non comprenda una tabella riepilogativa del tipo, quantità e provenienza del materiale di moltiplicazione utilizzato. La tabella dovrà contenere le informazioni richieste nella specifica sezione della domanda di pagamento e

dovrà risultare coerente con le indicazioni contenute nei cartellini del materiale impiegato, che devono essere disponibili all'atto della verifica dell'imboschimento.

4.3. Azione 1 - Boschi permanenti

Localizzazione

Zone di pianura e di collina, in quanto rispettivamente caratterizzate da basso coefficiente di boscosità e da accentuate problematiche di dissesto idrogeologico.

Obiettivo operativo dell'Azione

Promuovere la costituzione di formazioni forestali a carattere permanente a fini ambientali, di protezione del suolo e di attenuazione del cambiamento climatico.

Descrizione dell'impegno

L'impegno riguarda gli interventi e le operazioni colturali necessari a realizzare l'impianto di un soprassuolo forestale e assicurarne lo sviluppo, comprendendo l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

Specie utilizzabili e boschi di riferimento

Le specie arboree impiegabili sono quelle indicate idonee per ambito territoriale nell'Allegato 1 alle presenti **Linee Guida** ("Elenco specie arboree").

La fisionomia del bosco che si intende realizzare dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Nell'Allegato 1 sono inoltre indicate le tipologie di bosco di riferimento. All'atto della presentazione della domanda di aiuto l'elaborato tecnico di corredo dovrà motivare la scelta della tipologia di bosco indicato.

Non meno del 60% degli esemplari arborei messi a dimora deve riguardare specie "caratterizzanti" il tipo di bosco di riferimento, mentre non meno del 30% deve riguardare specie significative.

Per la scelta della tipologia di bosco possono essere di ausilio specifiche indicazioni bibliografiche e la consultazione della Carta regionale dei suoli.

Le specie arbustive impiegabili sono quelle indicate idonee nell'elenco delle specie arbustive di cui all'Allegato 2 delle presenti **Linee Guida**.

Numero minimo di esemplari arborei per unità di superficie imboschita

La densità di impianto, l'adozione o meno di tecniche di messa a dimora secondo allineamenti precisi e geometrici e l'effettuazione di appropriati interventi colturali, condizionano l'ottenimento di una fisionomia e di una struttura del soprassuolo affini a quelle di boschi naturali, pertanto si dispone quanto segue:

- a) nei terreni di PIANURA e nei terreni di COLLINA aventi pendenze inferiori al 20%: si indica una densità minima di impianto di 950 esemplari arborei per ettaro, quando non accompagnati da essenze arbustive. Il numero minimo di piante arboree è 850 per ettaro nel caso in cui l'impianto sia effettuato utilizzando anche esemplari arbustivi in numero non inferiore a 200 per ettaro;

- b) nei terreni di COLLINA con pendenze superiori al 20%: si indica una densità minima di impianto di 1100 esemplari arborei per ettaro, quando non accompagnati da essenze arbustive. Il numero minimo di piante arboree è 900 per ettaro nel caso in cui l'impianto sia effettuato utilizzando anche esemplari arbustivi in numero non inferiore a 200 per ettaro;
- c) nel caso di adozione di tecniche di messa a dimora tali da limitare l'effetto della regolarità dell'impianto dovuto all'impiego di precisi e geometrici allineamenti (che permettano comunque un'adeguata meccanizzazione delle operazioni colturali), il numero minimo di esemplari arborei per ettaro imboschito potrà essere inferiore a quanto indicato ai precedenti punti a) e b); non potrà mai comunque risultare inferiore a 600 esemplari arborei quando non accompagnati da essenze arbustive. Il numero minimo di esemplari arborei è 500 per ettaro nel caso in cui l'impianto sia effettuato utilizzando anche essenze arbustive in numero non inferiore a 200 esemplari per ettaro;
- d) è opportuno che la differenza fra i due termini del sesto di impianto non superi il valore di m 1,5.

Sono ammessi interventi che comportano investimenti inferiori a 950 esemplari arborei per ettaro se progettati e realizzati avendo cura che le essenze messe a dimora non risultino disposte in alcun modo secondo allineamenti rettilinei.

Al fine di conseguire una fisionomia e una struttura dell'impianto naturaliforme, si valutano potenzialmente alternativi modelli di impianto "classici" che prevedono un più o meno precoce intervento di diradamento, e modelli di impianto con investimenti più radi se mitigato l'effetto della regolarità dell'impianto dovuto all'effettuazione di precisi allineamenti.

Non è possibile ammettere modelli di impianto più radi in assenza di metodi di messa a dimora con mitigazione degli effetti degli allineamenti a motivo del fatto che la diminuzione dei tagli intercalari e il loro spostamento temporale, conseguente all'investimento più rado, determinerebbe pregiudizio al conseguimento di fisionomie e strutture adeguate.

Nella realizzazione degli imboschimenti di cui alla presente Azione non è ammesso l'impianto con alternanza geometrica delle specie impiegate.

Manutenzione e tagli intercalari

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso, al riguardo dovranno essere assicurati gli interventi di **manutenzione** che verranno dettagliatamente indicati nel "**Piano di Coltura**".

Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei tagli intercalari (**diradamenti**) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo. L'epoca e l'intensità dei tagli intercalari varia in funzione dell'investimento, della fertilità della stazione e della modalità di effettuazione dell'imboschimento. Adeguate indicazioni in merito ai tagli intercalari dovranno essere riportate nel "**Piano di Coltura**".

Il beneficiario di premi per imboschimenti di cui alla presente Azione avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione competente la sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal "**Piano di Coltura**". Il medesimo dovrà inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato. Non potranno essere utilizzate nell'effettuazione dei risarcimenti specie non ammesse nelle presenti **Linee Guida**.

Disposizioni specifiche per imboschimenti in collina

In ambito collinare sono ammissibili gli interventi descritti nel presente paragrafo qualora ricorra almeno una delle situazioni di seguito elencate:

A - Protezione preventiva

Terreni agricoli non interessati dalla presenza di fenomeni gravitativi attivi e/o quiescenti.

B - Protezione a completamento di bonifiche

Terreni agricoli per i quali sia documentata l'avvenuta realizzazione di interventi di bonifica mediante la posa di opere di drenaggi da più di 3 anni; in tali terreni dal momento della bonifica ad oggi non devono essere verificabili riattivazioni dei fenomeni di dissesto o di erosione.

C - Partecipazione a consolidamento di pendici

Terreni agricoli posti ai piedi (escluso qualsiasi terreno posto a mezza costa) di versanti nei quali sono rilevate e/o rilevabili frane attive e/o quiescenti; detti terreni devono essere valutati non interessati, e nel breve termine non coinvolgibili, nell'evoluzione di detti fenomeni.

Sono comunque sempre da escludere interventi di imboschimento in terreni soggetti ad erosione calanchiva, attiva o potenzialmente attivabile.

La scelta del modello di impianto e del sesto devono tenere conto dell'eventuale necessità di lavorare i terreni, sia in fase di preparazione degli stessi, che in sede di manutenzione dell'impianto, in una sola direzione, evitando, quando possibile, lavorazioni lungo la direzione della massima pendenza.

Dovrà essere garantita, per la durata del periodo di impegno, la manutenzione delle opere di regimazione delle acque.

Nei casi di richieste di impianti in terreni soggetti alla tutela del Vincolo Idrogeologico ex RDL 3267/1923, dovrà essere data comunicazione agli Uffici cui sono preposte le funzioni relative al Vincolo Idrogeologico di cui al RDL 3267/1923, come da artt. 148, 149 e 150 della L.R. 3/99, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto.

Tali Uffici comunicheranno agli interessati eventuali opposizioni e potranno prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, nei termini di legge.

E' da escludere la realizzazione di impianti in terreni soggetti a fenomeni gravitativi attivi rilevanti (con piano di scivolamento a profondità superiore a quella delle normali lavorazioni agricole), o potenzialmente coinvolgibili nella loro evoluzione, o comunque suscettibili di essere sede di attivazione di dissesti.

Qualsiasi movimento di terreno e/o opera non direttamente riconducibile alle normali lavorazioni agrarie dei terreni non potrà essere realizzato in mancanza delle specifiche autorizzazioni di cui al RDL 3267/1923 (semprechè previsti in terreni sottoposti alla tutela del Vincolo Idrogeologico).

Disposizioni particolari

Nella realizzazione dell'impianto è ammesso che una superficie non superiore al 10% di ogni singolo corpo da imboschire possa essere lasciata "scoperta" e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sestri di impianto utilizzati.

Le superfici di cui sopra non verranno considerate nel computo di materiali, opere o lavori, mentre saranno considerate ai fini della corresponsione dei premi, e per le stesse sarà riconosciuta la medesima destinazione d'uso delle superfici interessate da piantumazione. Quanto sopra a condizione che dette superfici "scoperte" siano incorporate nell'unico perimetro imboschito, che nelle stesse non siano attuate attività (agricole e non) suscettibili di produrre reddito e che non abbiano una larghezza superiore a m. 15.

I beneficiari ed ai progettisti dovranno verificare l'adeguatezza dell'investimento progettato rispetto alla fertilità della stazione.

Le cure colturali successive all'impianto possono essere rese compatibili con le finalità di ottenimento di tartufi da piante micorrizzate (in tale evenienza, ai fini della definizione dello stato finale dei lavori potranno essere considerate le spese relative al materiale non micorrizzato). Le cure colturali successive all'impianto possono essere rese compatibili con le finalità di ottenimento di un bosco da seme.

Gli imboschimenti possono anche essere finalizzati ad assicurare funzioni "tampono".

Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 0,5 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20.

Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore a 0,5 ha e larghezza superiore a m 20.

Nella misura della larghezza del corpo di cui sopra è da considerare anche l'area di insidenza degli esemplari messi a dimora, computata con riferimento al sesto di impianto impiegato (la larghezza del corpo corrisponderà alla distanza fra gli esemplari estremi più la metà del termine di larghezza del sesto per ognuno dei lati).

Nel caso in cui venga progettato di collegare più particelle agricole aventi estensione inferiore a quella richiesta al fine di conseguire il requisito di accesso, gli elementi di collegamento da imboschire potranno essere presi in considerazione solo se aventi larghezza superiore a m 20.

Durata dell'impegno

Quindici anni.

Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, fatta eccezione per gli impianti riconosciuti per "arboricoltura da legno", al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni è di norma irreversibile, secondo quanto disposto dalle medesime normative.

Beneficiari

- *Aiuti all'impianto: Imprenditori agricoli, persone fisiche e giuridiche di diritto privato ed Enti pubblici.*
- *Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione: Imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato.*
- *Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito: Imprenditore Agricolo Professionale (come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), livello del premio più elevato; altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato, livello del premio inferiore.*

Entità dell'aiuto

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dell'entità del "costo massimo ammissibile" dell'"importo massimo finanziabile" e dell'entità dei "premi" annuali.

Azione 1 - Boschi permanenti								
AIUTO ALL'IMPIANTO (Euro/ha)			MANUTENZIONE (Euro/ha)		PERDITA DI REDDITO (Euro/ha/anno)			
Costo massimo ammissibile	Importo massimo finanziabile 80% (*)	Importo massimo finanziabile 70% (**)	Quinquennio (Euro)	Per anno (Euro)	IAP (Euro)		Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato	
					Pianura	Collina	Pianura	Collina
7.000,00	5.600,00	4.900,00	2.500,00	500,00	600,00	500,00	150,00	150,00

Nei casi in cui il “Costo dell’Impianto” è **pari o superiore** al “Costo massimo ammissibile”, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo massimo ammissibile” per la percentuale di aiuto (80% o 70%) riconoscibile in funzione dell’ambito territoriale nel quale è realizzato l’imboschimento.

Nei casi in cui il “Costo dell’impianto” è **inferiore** al “Costo massimo ammissibile”, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo dell’impianto” (le sole spese effettivamente sostenute ammissibili) per la percentuale di aiuto (80% o 70%) riconoscibile in funzione dell’ambito territoriale nel quale è realizzato l’imboschimento.

4.4. Azione 2-Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio

Localizzazione

Zone di pianura e di collina in quanto rispettivamente caratterizzate da basso coefficiente di boscosità e da accentuate problematiche di dissesto idrogeologico.

Obiettivo operativo

Promuovere la costituzione di impianti di latifoglie pregiate autoctone (coltivate per “arboricoltura da legno”, a ciclo non breve) per finalità ambientali, di protezione del suolo, di attenuazione del cambiamento climatico e di diversificazione e minore impatto delle attività agro-forestali.

Descrizione dell’impegno

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti in questione gli impianti per l’arboricoltura da legno realizzati utilizzando esemplari autoctoni da destinare all’educazione e alla coltura “per legno”. Sono ammessi unicamente gli impianti attuati in base a moduli che prevedono l’alternanza regolare di:

- *essenze idonee per arboricoltura da legno di pregio, da scegliere unicamente fra quelle che le “Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti” indicano idonee per la produzione di assortimenti legnosi di pregio (nonché impiegabili nell’ambito territoriale in cui ricadono i terreni interessati dall’impianto);*
- *essenze accessorie da scegliere unicamente fra quelle che le “Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti” individuano idonee, per vigore e caratteristiche ecologiche, a coadiuvare l’accrescimento delle essenze candidate per produzione di legno di pregio (nonché impiegabili nell’ambito territoriale in cui ricadono i terreni interessati dall’impianto).*

Gli impianti per arboricoltura da legno sono caratterizzati:

- *da un ciclo non breve (sempre superiore a 15 anni) il cui periodo di rotazione (turno) minimo è definito nelle “Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti di superfici*

agricole” sulla base delle indicazioni rinvenibili nella bibliografia selvicolturale con riguardo alle essenze per arboricoltura da legno impiegate.

– *dalla reversibilità dell’uso delle particelle interessate, a fine turno.*

Specie utilizzabili

Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo gli **esemplari arborei idonei per Arboricoltura da legno di pregio** fra le essenze indicate nell’Allegato 3 alle presenti **Linee Guida**, “Elenco specie idonee per Arboricoltura da legno di pregio”.

I moduli di impianto (schemi regolarmente replicati sulle superfici oggetto di intervento) dovranno essere sempre realizzati, pena la non ammissibilità dell’imboschimento, avendo cura di prevedere una specie idonea per Arboricoltura da legno da impiegare come **specie paracadute**².

Pertanto, gli impianti dovranno essere progettati prevedendo l’impiego di non meno di 2 specie idonee per Arboricoltura da legno per ogni unità di intervento.

Le essenze idonee per Arboricoltura contraddistinte nell’Allegato 3 con la lettera “p” potranno essere utilizzate solo se associate a una specie idonea non paracadute. La specie con funzione “paracadute” può essere scelta anche fra quelle non contraddistinte dalla lettera “p”.

E’ consigliata la messa a dimora con la tecnica della “pianta doppia”³ (o della pianta “binata”) degli esemplari arborei scelti quali piante per Arboricoltura da legno principale.

Dovranno essere utilizzati esemplari “accessori” appartenenti ad almeno due specie, diverse da quelle scelte per Arboricoltura di pregio.

Fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo “durata dell’impegno”, i soprassuoli originati dalla presente Azione non potranno essere sottoposti ad utilizzazioni finali prima che sia decorso il periodo corrispondente al turno minimo indicato per le specie scelte con finalità di produzione per legno di pregio nell’Allegato 3.

Le essenze accessorie da destinare all’educazione di quelle per produzione di legno di pregio dovranno essere scelte fra le specie di cui agli Allegati 1 e 2 delle presenti **Linee Guida**. Unicamente in aree non comprese in aree della Rete Natura 2000 potranno essere utilizzati allo scopo anche un numero limitato di cloni di Pioppo idonei per l’Azione 3 o di *Alnus cordata* (mai superiore a 75/ha). In quest’ultimo caso deve essere garantita la loro totale utilizzazione in corrispondenza al primo taglio intercalare ammesso dal “Piano di Coltura” nonché l’eliminazione dei ricacci.

Nella scelta delle specie idonee per Arboricoltura, è opportuno l’ausilio della carta regionale dei suoli, con particolare riferimento alle informazioni riportate per la tipologia di suolo indicata in domanda.

L’eventuale utilizzo per “Arboricoltura da legno” di cloni forestali dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 386/03.

² Una pianta paracadute oltre alle funzioni normalmente richieste ad una pianta accessoria deve anche svolgere una funzione di assicurazione sul futuro dell’impianto poiché può sostituire una principale se questa non si rivelerà in grado di raggiungere gli obiettivi attesi. Per questo motivo deve essere potata come le principali. Nel momento in cui si rende necessario diradare si deve decidere se eliminarla o assegnargli il ruolo di principale ed eliminare invece una delle piante che erano state considerate principali in fase progettuale.

³ La tecnica della pianta doppia consiste nel piantare, non una, ma una coppia di piantine (principali) in prossimità della posizione in cui vorremmo ottenere una pianta principale. La coppia di piante deve essere collocata lungo la fila, in posizione simmetrica rispetto al punto in cui si sarebbe dovuta trovare la pianta principale, a una distanza di 0,5 – 1 m. l’una dall’altra. Prima dell’entrata in competizione fra le due piante verrà selezionata quella con conformazione più idonea alla produzione di legno di pregio, eliminando l’altra.

Numero minimo di esemplari arborei per unità di superficie imboschita

Il numero di esemplari arborei per ettaro di superficie imboschita (comprensivo sia delle specie accessorie che delle specie per Arboricoltura) non potrà mai risultare inferiore a 600 al netto delle piante “binate”, cioè anche se, al fine di ottimizzare la funzione educativa delle specie accessorie, si ritiene opportuna la realizzazione di impianti con investimenti più consistenti.

Il numero complessivo di esemplari arborei e arbustivi non potrà mai risultare superiore a 2000 esemplari per ettaro imboschito.

Il sesto e i moduli di impianto da adottare devono essere progettati con estrema attenzione avendo cura di evitare di standardizzare i sestri di impianti delle specie idonee per Arboricoltura da legno in funzione di quelli della Pioppicoltura.

Nella realizzazione dell'impianto una quota non superiore al 5 % della superficie di ogni singola unità da destinare ad arboricoltura da legno potrà essere lasciata “scoperta” e adibita a usi non produttivi direttamente connessi e accessori agli obiettivi dell'impianto di arboricoltura. La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sestri di impianto utilizzati.

Le superfici di cui sopra non verranno considerate nel computo di materiali, opere o lavori, mentre saranno considerate ai fini della corresponsione dei premi, e per le stesse sarà riconosciuta la medesima destinazione d'uso delle superficie interessate da piantumazione. Quanto sopra a condizione che dette superfici “scoperte” siano incorporate nell'unico perimetro adibito ad arboricoltura da legno, che nelle stesse non siano attuate altre attività (agricole e non) suscettibili di produrre reddito e che non abbiano una larghezza superiore a m. 15.

Manutenzione e tagli intercalari

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso, al riguardo dovrà essere garantita l'esecuzione degli interventi di **manutenzione** che saranno dettagliatamente indicati nel “Piano di Coltura”.

Ai fini dell'ottimale sviluppo degli impianti è di fondamentale importanza la corretta effettuazione dei tagli intercalari (**diradamenti**). L'epoca e l'intensità dei tagli intercalari varia in funzione dell'investimento, della fertilità della stazione e della modalità di effettuazione dell'imboschimento. Adeguate indicazioni in merito ai tagli intercalari saranno contenute nel “Piano di Coltura”.

Il beneficiario di premi per imboschimenti di cui alla presente Azione avrà l'obbligo di registrare gli interventi colturali annualmente effettuati e di comunicare all'Amministrazione competente la sussistenza di fallanze superiori a quelle ammesse dal “Piano di Coltura”. Il medesimo dovrà inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato. Non potranno essere utilizzate nell'effettuazione dei risarcimenti specie non ammesse nelle presenti Linee Guida.

Disposizioni specifiche per impianti di arboricoltura da legno in collina.

In ambito collinare sono ammissibili gli interventi descritti nel presente paragrafo qualora ricorra almeno una delle situazioni di seguito elencate.

A- Protezione preventiva

Terreni agricoli non interessati dalla presenza di fenomeni gravitativi attivi e/o quiescenti.

B- Protezione a completamento di bonifiche

Terreni agricoli per i quali sia documentata l'avvenuta realizzazione di interventi di bonifica

mediante la posa di opere di drenaggi da più di 3 anni; in tali terreni dal momento della bonifica ad oggi non devono essere verificabili riattivazioni dei fenomeni di dissesto o di erosione.

C- Partecipazione a consolidamento di pendici

Terreni agricoli posti ai piedi (escluso qualsiasi terreno posto a mezza costa) di versanti nei quali sono rilevate e/o rilevabili frane attive e/o quiescenti; detti terreni devono essere ritenuti non interessati, e nel breve termine non coinvolgibili, nell'evoluzione di detti fenomeni.

Sono comunque sempre da escludere interventi di imboscimento in terreni soggetti ad erosione calanchiva, attiva o potenzialmente attivabile.

La scelta del modello di impianto e del sesto devono tenere conto dell'eventuale necessità di lavorare i terreni, sia in fase di preparazione degli stessi, che in sede di manutenzione dell'impianto, in una sola direzione, evitando, quando possibile, lavorazioni lungo la direzione della massima pendenza.

Dovrà essere garantita, per la durata del periodo di impegno, la manutenzione delle opere di regimazione delle acque.

Nei casi di richieste di impianti in terreni soggetti alla tutela del Vincolo Idrogeologico ex RDL 3267/1923, dovrà essere data comunicazione agli Uffici cui sono preposte le funzioni relative al Vincolo Idrogeologico di cui al RDL 3267/1923, come da artt. 148, 149 e 150 della L.R. 3/99, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto.

Tali Uffici comunicheranno agli interessati eventuali opposizioni e potranno prescrivere particolari modalità per l'esecuzione dei lavori, nei termini di legge.

E' da escludere la realizzazione di impianti in terreni soggetti a fenomeni gravitativi attivi rilevanti (con piano di scivolamento a profondità superiore a quella delle normali lavorazioni agricole), o potenzialmente coinvolgibili nella loro evoluzione, o comunque suscettibili di essere sede di attivazione di dissesti.

Qualsiasi movimento di terreno e/o opera non direttamente riconducibile alle normali lavorazioni agrarie dei terreni non potrà essere realizzato in mancanza delle specifiche autorizzazioni di cui al RDL 3267/1923 (semprechè previsto in terreni sottoposti alla tutela del Vincolo Idrogeologico).

Superficie minima ammessa all'intervento

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 1 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20.

Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o uguale a 0,5 ha e larghezza superiore a m 20.

Durata dell'impegno

Quindici anni.

In seguito all'effettuazione di interventi di cui all'Azione 2 non potranno essere redatti "Piani di Coltura" riportanti turni inferiori a quelli indicati nella tabella di cui all'Allegato 3 "Specie idonee per Arboricoltura da legno".

Non prima che siano trascorsi i 15 anni di impegno di cui al P.S.R. 2007-2013 ed unicamente nel caso in cui sia documentata e verificata la possibilità di ottenere assortimenti legnosi di pregio convenientemente commercializzabili (con tassativa esclusione, quindi, per legna da ardere, per prodotti cippati, per destinazioni a pasta di cellulosa, ecc...), le Amministrazioni competenti potranno

approvare revisioni dei “Piani di Coltura” contenenti l’indicazione di turni minimi inferiori a quelli prescritti nel presente Programma.

Beneficiari

- Aiuti all'impianto: Imprenditori agricoli, persone fisiche e giuridiche di diritto privato ed Enti pubblici; sono esclusi gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.
- Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione: Imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato.
- Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito: Imprenditore Agricolo Professionale (come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005) livello del premio più elevato; altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato, livello del premio inferiore.

Entità dell'aiuto

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dell’entità del “costo massimo ammissibile” dell’importo massimo finanziabile” e dell’entità dei “premi” annuali.

Azione 2 Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio								
AIUTO ALL'IMPIANTO (Euro/ha)			MANUTENZIONE (Euro/ha)		PERDITA DI REDDITO (Euro/ha/anno)			
Costo massimo ammissibile	Importo massimo finanziabile 80% (*)	Importo massimo finanziabile 70% (**)	Quinquennio (Euro)	Per anno (Euro)	IAP (Euro)		Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato	
					Pianura	Collina	Pianura	Collina
7.000,00	5.600,00	4.900,00	3.250,00	650,00	400,00	300,00	100,00	100,00

Nei casi in cui il “Costo dell’Impianto” è **pari o superiore** al “Costo massimo ammissibile”, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo massimo ammissibile” per la percentuale di aiuto (80% o 70%) riconoscibile in funzione dell’ambito territoriale nel quale è realizzato l’imboschimento.

Nei casi in cui il “Costo dell’Impianto” è **inferiore** al “Costo massimo ammissibile”, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo dell’impianto” (le sole spese effettivamente sostenute ammissibili) per la percentuale di aiuto (80% o 70%) riconoscibile in funzione dell’ambito territoriale nel quale è realizzato l’imboschimento.

4.5. Azione 3 - Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile

Localizzazione

L’Azione si applica esclusivamente nelle aree di pianura.

Nel rispetto delle priorità territoriali individuate nella parte generale della Misura, preferenzialmente in aree interessate da Accordi Agroambientali che prevedono il mantenimento dell’attività pioppicola in connessione a progetti di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale.

L’applicazione dell’Azione è comunque esclusa nelle aree della Rete Natura 2000.

Obiettivo operativo dell’Azione

Promuovere la costituzione di formazioni forestali per arboricoltura da legno a ciclo breve.

Descrizione dell'impegno

Si intendono formazioni forestali da legno a ciclo breve gli impianti che hanno periodo di rotazione compreso fra otto e quindici anni.

Intervento di realizzazione di impianti di pioppicoltura per beneficiari che si impegnano contestualmente a:

- *adottare disciplinari di produzione connessi a certificazione forestale e/o adozione del metodo di produzione integrata;*
- *realizzare impianti diversi dalla pioppicoltura per almeno il 10% della superficie complessiva: boschi permanenti, arboricoltura da legno (ove compatibile con le esigenze di tutela e incremento della biodiversità), altri elementi (vedi Misura 214).*

Relativamente alle esigenze di tutela e incremento della biodiversità si rimanda alle disposizioni della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” di cui all’art. 36 delle norme del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) per gli interventi ricadenti nei tratti dei corsi d’acqua del bacino idrografico del Fiume Po interessati dalle Fasce fluviali A e B, così come individuati nel PAI⁴.

Ai fini del riconoscimento della condizione relativa alla destinazione del 10% della superficie oggetto di richiesta di sostegni per l’Azione 3 della Misura 221 sono computabili:

- a) gli imboschimenti riferibili ad Azioni 1 e 2 della Misura 221, richiesti e realizzati contestualmente all’intervento relativo all’Azione 3;
- b) elementi riferibili all’attuazione dell’Azione 3 della Misura 216 senza vincolo di periodo di realizzazione o per i quali sia stata presentata e accolta specifica domanda di aiuto, all’atto della presentazione della domanda di aiuto per l’Azione 3 della misura 221;
- c) elementi riferibili all’attuazione dell’Azione 10 della Misura 214, realizzati in data successiva all’11 febbraio 2008 o per i quali sia stata presentata e accolta specifica domanda di aiuto all’atto della presentazione della domanda di aiuto per l’Azione 3 della Misura 221;
- d) gli imboschimenti e gli elementi aventi le caratteristiche di cui sopra realizzati autonomamente dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Non potranno essere ammessi impianti con investimenti inferiori a 200 esemplari per ettaro e superiori a 330.

Per quanto riguarda l’adozione del metodo della Produzione Integrata si fa riferimento al Disciplinare di produzione integrata del Pioppo approvato con determinazione dirigenziale n. 2144/2007 e successive modifiche.

Sono utilizzabili per l’attuazione dell’Azione 3 della Misura 221 i cloni compresi nella Lista di orientamento clonale del Disciplinare di produzione integrata del Pioppo.

Il Disciplinare è consultabile sul sito internet di seguito riportato:

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/consigli_tecnici/disciplinari/sezione_disciplinari.htm

Superficie minima ammessa all'intervento

⁴ vedi il DPCM 5 giugno 2007 recante “Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001, articolo 36, delle norme di attuazione (interventi di rinaturazione)», adottata ai sensi dell’articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 8/2006, nella seduta del 5 aprile 2006”: pubblicato su G.U. n. 28 del 2-2-2008

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 2 ha, aventi larghezza sempre superiore o uguale a m 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o uguale a 0,5 ha e larghezza superiore o uguale a m 20.

Durata dell'impegno

10 anni

Non è ammesso il taglio anticipato rispetto alla durata dell'impegno.

Beneficiari

Imprenditori agricoli.

Entità dell'aiuto

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dell'entità del "costo massimo ammissibile" dell'"importo massimo finanziabile".

Azione 3 - Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile								
AIUTO ALL'IMPIANTO (Euro/ha)			MANUTENZIONE (Euro/ha)		PERDITA DI REDDITO (Euro/ha/anno)			
Costo massimo ammissibile	Importo massimo finanziabile 80% (*)	Importo massimo finanziabile 70% (**)	Quinquennio (Euro)	Per anno (Euro)	IAP (Euro)		Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato	
					Pianura	Collina	Pianura	Collina
5.000,00		3.500,00						

Nei casi in cui il "Costo dell'Impianto" è **pari o superiore** al "Costo massimo ammissibile", l'aiuto è calcolato moltiplicando il "costo massimo ammissibile" per la percentuale di aiuto (70%) riconoscibile in funzione dell'ambito territoriale nel quale è realizzato l'imboschimento.

Nei casi in cui il "Costo dell'Impianto" è **inferiore** al "Costo massimo ammissibile", l'aiuto è calcolato moltiplicando il "costo dell'impianto" (le sole spese effettivamente sostenute ammissibili) per la percentuale di aiuto (70%) riconoscibile in funzione dell'ambito territoriale nel quale è realizzato l'imboschimento.

L'importo riconoscibile per l'aiuto all'impianto non potrà mai superare il valore corrispondente al 70% del costo massimo ammissibile dell'impianto (3.500 € per ettaro).

Per l'Azione 3 della Misura 221 non è prevista la corresponsione di premi a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito.

4.6. Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) nel seguito denominato "Decreto", che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'Allegato 1.

All'atto della "verifica dell'effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 386/2003 e dalla L.R. 10/2007;

- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della Legge n. 269 del 1973 potrà essere utilizzato entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 18 del Decreto Legislativo 386/2003. In tal caso la documentazione, che deve essere necessariamente presente all'atto della verifica, è quella prevista dalla medesima Legge 269/1973.

Per gli imboschimenti ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

Per la realizzazione degli imboschimenti possono essere utilizzate essenze che, pur non essendo comprese nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03 come recepito dalla L.R. 10/2007, sono ammesse nelle presenti **Linee Guida**; ciò unicamente qualora il loro impiego complessivo non superi il 5% del totale delle essenze messe a dimora, sempreché non sussistano altre diverse limitazioni al loro riguardo.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora, all'atto della “verifica della effettuazione dell'impianto”, non siano disponibili i cartellini e le etichette nonché la certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione impiegato.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione all'Amministrazione competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

Il Programma Operativo per la Misura 221 prevede l'attribuzione di specifici livelli di preferenzialità per i beneficiari in possesso di contratto attestante la disponibilità di materiale di moltiplicazione di provenienza qualificata ai fini del perseguimento di obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità. Tali livelli di preferenzialità potranno essere accordati solo per i casi di disponibilità di adeguata percentuale di esemplari di specie “caratterizzanti” di provenienza locale.

4.7. Prescrizioni particolari

Agli interventi ricadenti nei tratti dei corsi d'acqua del bacino idrografico del Fiume Po interessati dalle Fasce fluviali A e B, così come individuati nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si applicano le disposizioni della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” di cui all'art. 36 delle norme del PAI.

Qualora in relazione alla loro estensione gli interventi di imboscimento siano rilevanti in relazione all'applicazione della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

Per tutti gli imboschimenti realizzati in riferimento alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, i beneficiari dovranno pubblicizzare l'intervento secondo le modalità indicate al par. 3 dell'Allegato VI del Reg. (CE) 1974/06.

Per i terreni che, secondo le indicazioni del “Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano – romagnola”, hanno limitazioni severe per la crescita delle specie forestali dovute a valori di pH e salinità, sarà necessario presentare un'analisi del terreno inerente a tali parametri; le modalità di campionamento sono indicate dalle Norme generali dei Disciplinari di Produzione Integrata vigenti e dovranno vertere principalmente su due livelli: il primo a 30 cm. e il secondo a 100 – 120 cm. di profondità.

Ove i valori per i suddetti parametri (ph e salinità) fossero non compatibili con la crescita delle specie forestali, la domanda di aiuto non potrà essere accolta.

4.8. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” e Titolo II “Sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4”;
- nel D.M. 1205 del 21 marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel P.O.M. della Misura 221 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 dell’11 febbraio 2008.

Con riferimento al Titolo I del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni di cui all’art. 18, si farà riferimento agli “Inadempimenti” definiti nel Programma Operativo per la Misura 221.

Con riferimento al Titolo II del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni di cui all’art. 31, si farà riferimento all’importo richiesto nella **“domanda di pagamento degli aiuti all’impianto e della prima annualità dei premi”**, al correlato contenuto dello **“stato finale dei lavori”** e ai giustificativi di spesa di corredo.

Linee Guida per la cura e la manutenzione degli impianti

5.1. Cura, gestione e limitazioni all’uso

Piano di Coltura e conservazione (“Piano di Coltura”)

L’art. 5 delle **Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti** (di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 del RDL 3267/1923 e agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 del RD 1126/1926) prevede che:

- “ i proprietari o possessori di terreni rimboschiti, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l’Arboricoltura da legno, con finanziamento a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e trattamento in conformità con il **PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE (“Piano di Coltura”)** di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. 3267/1923 , art. 10 della L.R. 30/1981 ed art.10 della L. 984/1977 ...”
- il **“Piano di Coltura”** venga **“approvato”** dall’Amministrazione competente per territorio.

Il Decreto Legislativo 227/01 ha fissato principi fondamentali per la conservazione, l’incremento e la razionale gestione del patrimonio forestale valorizzando la selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio - economico e la salvaguardia ambientale del territorio.

In conseguenza di ciò, risulta rafforzata la valenza dello strumento del **“Piano di Coltura”**, la cui redazione e approvazione è prevista dalle P.M.P.F. vigenti.

Nel fac-simile di cui all’Allegato 5 allegato alle presenti **Linee Guida** sono state dettagliate le parti del Piano comprendente le prescrizioni relative alle manutenzioni dei primi anni seguenti l’impianto. Ciò a motivo del fatto che per alcune Azioni, nei primi 5 anni, è prevista la corresponsione di importi

annuali tesi a coprire parte dei costi dei necessari interventi colturali, e che, pertanto, l'effettuazione di adeguati interventi di manutenzione è oggettivamente rilevante in riferimento agli **impegni assunti**.

Per gli anni successivi all'affermazione degli impianti, si è provveduto ad indicare quali elementi fondamentali debba comprendere il **Piano** lasciando piena responsabilità ai professionisti compilatori e alle Amministrazioni competenti circa la sua corretta redazione e gli eventuali necessari aggiornamenti. Pertanto si è provveduto unicamente a fornire una **traccia di prescrizioni** che può essere utilizzata, ed eventualmente modificata ed arricchita, dai medesimi soggetti ed Enti di cui sopra.

Per quanto attiene, nello specifico, ai limiti e ai criteri a cui ricondurre la cura e la gestione degli impianti realizzati (**cure colturali, governo e trattamento**) l'approvazione, da parte delle Amministrazioni competenti, del "**Piano di Coltura**" determina per la componente ipogea ed epigea dei soprassuoli originati **l'applicazione degli strumenti regolamentari di cui alla normativa forestale nazionale** (RDL 3267/1923, RD 1126/1926, D.Lgs. 227/2001) e **regionale** (L.R. 30/1981) quali le Prescrizioni di massima e di polizia forestale (P.M.P.F.), i "**Piani di Coltura**" medesimi ed, eventualmente i Piani economici o di assestamento. Nella approvazione dei "**Piani di Coltura**" gli Enti avranno cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse specifiche limitazioni di carattere colturale alle attività gestionali conseguenti all'applicazione di specifici strumenti normativi (es. Parchi, aree della Rete Natura 2000, ecc...).

Pertanto, i proprietari o possessori di soprassuoli boschivi o di soprassuoli impiantati per Arboricoltura da legno (esemplari accessori compresi), per i quali è approvato dall'Ente competente regolare "**Piano di Coltura**", dovranno gestire gli imboschimenti nel rispetto delle norme forestali prevalenti rispetto agli specifici strumenti regolamentari approvati dai Comuni per la gestione del verde pubblico o privato (Regolamenti del Verde, Regolamenti di polizia rurale, Norme di gestione del verde, o altrimenti denominati).

Ad avvenuta realizzazione degli interventi, le operazioni di gestione e cura colturale degli impianti ricadenti all'interno di aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, dovranno essere rese coerenti con le misure di conservazione dei siti. La redazione del "**Piano di Coltura**", sarà condizionata, del caso, al preventivo espletamento degli adempimenti previsti in funzione della normativa vigente al momento dell'approvazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 227/01, i tagli eseguiti in conformità al contenuto di "**Piani di Coltura**" regolarmente approvati sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

E' di particolare importanza che le particelle imboschite con tecniche e modelli colturali riferibili all'**Arboricoltura da legno** (sia in riferimento alle domande di partecipazione, sia riguardo allo stato di fatto), risultino espressamente ed univocamente individuate come tali e idoneamente perimetrate nel Piano.

Nelle P.M.P.F., infatti, il riconoscimento della fattispecie *Arboricoltura da legno* è subordinata all'approvazione di un regolare piano colturale da parte dell'autorità forestale competente. Pertanto, in mancanza di tale riconoscimento non è possibile ammettere la **reversibilità dell'uso** a fini agricoli, di norma ammessa solo nel caso di Arboricoltura da legno e non per le superfici boscate propriamente dette.

Uso dei terreni

Per quanto attiene, invece, alle **limitazioni all'uso dei terreni** interessati dalle Azioni in questione, si specifica che:

- i terreni nei quali siano individuabili **boschi e aree forestali** (termini equiparati ai sensi dell'art. 2 del recente D.Lgs. 227/01), riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle definizioni di legge

vigenti, (vedi le definizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e nuovamente l'art. 2 del D.Lgs. 227/01) sono assoggettati alle limitazioni conseguenti all'applicazione di specifiche normative forestali (art. 4 D.Lgs. 227/01), nonché di quelle ambientali e di uso dei suoli (idrogeologiche, paesistiche, paesaggistiche, urbanistiche, di difesa del suolo, .ecc); pertanto la destinazione ad uso non forestali di dette superfici, se per la normativa non è esclusa a priori, è comunque assoggettata all'assenso di tutte le Amministrazioni preposte alla tutela delle normative medesime;

- **ai terreni investiti da impianti di Arboricoltura specializzata da legno** per i quali tale fattispecie è confermata nel relativo **“Piano di Coltura”** (compresi i pioppeti e gli impianti specificamente destinati alla produzione di biomassa a ciclo breve), **non sono applicabili le limitazioni contenute nelle normative ambientali e di uso dei suoli di cui sopra**, in quanto esclusi dalla definizione di bosco e di area forestale contenuta sia nelle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia nell'art. 2 del D.Lgs. 227/01; pertanto non sussistono ad oggi limitazioni tali da impedire che al termine dei turni indicati nel “Piano di Coltura”, i terreni interessati dalle Azioni 2 e 3 della Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 vengano nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo.

Anche con riguardo alle limitazioni all'uso dei terreni, in sede di approvazione dei **“Piani di Coltura”**, le Amministrazioni competenti dovranno avere cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni d'uso, conseguenti all'applicazione di specifici strumenti normativi non citati nelle presenti considerazioni.

Revisione del Piano di Coltura e Conservazione (“Piano di Coltura”)

Fatte salve eventuali modifiche alla normativa regionale o alle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, qualsiasi Piano regolarmente approvato mantiene validità

- per qualsiasi superficie boscata, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al “Piano di Coltura”.
- per qualsiasi superficie destinata ad Arboricoltura da legno, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di specifica revisione al **“Piano di Coltura”**, e comunque fino all'avvenuta esecuzione del taglio di utilizzazione finale, anche se effettuato in epoca successiva al turno minimo indicato nel Piano.

Durante il periodo di impegno è sempre possibile approvare revisioni al Piano, se queste sono conformi al contenuto delle medesime Disposizioni.

5.2 Adempimenti particolari

Durante il periodo di impegno non sono ammessi trasferimenti di Azione, fatta eccezione unicamente per i casi di domande di trasferimento da Arboricoltura da legno a Bosco permanente.

Il trasferimento è da considerarsi accolto solo ad avvenuta approvazione di specifica revisione del **“Piano di Coltura”** e ad esso consegue la rideterminazione dei premi nel caso in cui quelli concessi per l'Azione originaria fossero superiori rispetto a quelli relativi all'Azione modificata.

Il beneficiario di premi per imboschimenti per l'Azione 2 ha l'obbligo di registrare gli interventi culturali annualmente effettuati.

La totalità dei beneficiari della Misura 221 avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione competente la sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal **“Piano di Coltura”**; i medesimi dovranno inoltre indicare i tempi nei quali intendono procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovranno conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato. Non potranno essere utilizzate nell'effettuazione dei risarcimenti specie non ammesse nelle presenti **Linee**

Guida.

La mancata registrazione delle operazioni colturali per gli interventi relativi all’Azione 2 e la mancata comunicazione degli interventi di risarcimento per la totalità delle Azioni o comunque la mancanza della documentazione relativa alla quantità e qualità del materiale impiegato, non costituiscono “inadempimento” con riferimento all’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e al paragrafo 17 del Programma Operativo di Misura.

Qualora gli imboschimenti realizzati siano interessati da significativi deperimenti o comunque da condizioni vegetative non adeguate in relazione agli obiettivi prefissati, la mancanza delle registrazioni e delle comunicazioni di cui sopra determinerà:

- l’impossibilità di riconoscere cause di “forza maggiore o circostanze eccezionali” (vedi successivo paragrafo 5.3);
- per gli impianti di Arboricoltura da legno di cui all’Azione 2, la possibilità di riconoscere il “**passaggio del terreno da area agricola ad area forestale**” come da art. 73 delle P.M.P.F..

Il sopra citato art. 73 delle P.M.P.F. potrà essere altresì applicato nei casi in cui la mancata effettuazione di interventi di potatura e di diradamenti previsti dal “**Piano di coltura**” determini il mancato conseguimento degli specifici obiettivi di produzione di legno di pregio dell’Azione 2.

Dovranno essere mantenute in efficienza per l’intera durata del periodo di impegno le strutture atte a pubblicizzare l’intervento secondo le modalità indicate al par. 3 dell’Allegato VI del Reg. (CE) 1974/06.

5.3 Cause di forza maggiore

Le ipotesi di riconoscimento di cause di “forza maggiore o circostanze eccezionali” sono quelle indicate al comma 1 dell’art. 47 del Reg. (CE) 1974/06. In caso di riconoscimento di tali cause, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non verrà richiesto il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

Non potrà essere riconosciuta la “causa di forza maggiore” in mancanza della presentazione della prescritta notificazione all’autorità competente (AGREA e Amministrazioni territorialmente competenti), da far pervenire nei modi e nei tempi prescritti.

In relazione alla natura dell’evento che integra la “causa di forza maggiore”, con tale comunicazione dovrà essere fornita idonea documentazione (supportata, se del caso, dall’effettuazione di specifici rilievi) che dimostri:

- che l’evento ha interessato, in modo generalizzato ed omogeneo, l’impianto o parte di esso (intero perimetro di corpi imboschiti o parte degli stessi, con corredo di individuazione planimetrica);
- che l’evento era imprevedibile ed inevitabile e che le sue conseguenze sono permanenti e tali da impedire in maniera assoluta l’adempimento dell’impegno;
- che sono stati attuati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire o limitare gli effetti dannosi dell’evento (quali ad esempio: risarcimenti, pulizie, bonifiche superficiali di fenomeni gravitativi, irrigazioni, realizzazione di recinzioni, interventi fitosanitari ammessi nei disciplinari di produzione biologica e/o integrata relativi alle coltivazioni legnose arboree o ai pioppeti);

Nell’ipotesi di “cause di forza maggiore” riconducibili a calamità naturali, è necessario che l’evento sia documentato e le aree in cui l’evento ha prodotto i suoi effetti siano state delimitate con apposito provvedimento dell’Ente competente.

Sono sempre esclusi dal riconoscimento di causa di forza maggiore gli eventi:

- causati da colpa o dolo da parte dei beneficiari;
- conseguenti a omissione di informazioni note all'atto della domanda;
- connessi alla mancata o errata effettuazione di interventi di manutenzione che l'interessato si era impegnato a effettuare.

E' altresì da escludere quale causa di forza maggiore qualsiasi modificazione all'uso dei terreni connessa all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica; l'unica eccezione riguarda il caso di esproprio per motivi di pubblica utilità, a condizione che non sia prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Ad avvenuto riconoscimento della sussistenza di causa di forza maggiore da parte dell'autorità competente, nel rispetto delle condizioni sopra esposte, le sole particelle interessate dall'evento in questione possono essere destinate ad altra coltura:

- nei casi in cui non sia proponibile il ripristino delle condizioni antecedenti agli eventi in questione, e cioè qualora l'impegno non possa esplicitarsi nei tempi e nei modi indicati nel Reg. (CE) n. 1698/2005 e nelle presenti **Linee Guida**;
- sempreché l'interessato non percepisca più alcun aiuto in riferimento all'impegno originariamente assunto.

Resta inteso che eventuali premi che fossero percepiti successivamente al verificarsi dell'evento riconosciuto quale causa di forza maggiore che ha determinato l'impossibilità di mantenere gli obblighi assunti dovranno essere restituiti.

E' esclusa la possibilità di riconoscere la sussistenza di causa di forza maggiore per qualsiasi modificazione all'uso dei terreni connessa all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica già adottati e/o vigenti al momento della presentazione della domanda.

Nei casi di riconosciute cause di forza maggiore, si ammette che gli impegni possano proseguire sulle particelle singolarmente riconoscibili "area forestale" ai sensi delle definizioni di cui al Reg. (CE) 1974/06 anche in deroga alle limitazioni riguardanti l'accesso alla Misura.

ALLEGATO 1						
ELENCO SPECIE ARBOREE						
SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03
			L	P	C	
3	Ac	Acero campestre (<i>Acer campestre</i> L.)	X	X	X	SI
6	Ca	Bagolaro (<i>Celtis australis</i> L.)		X	X	NO
7	Cb	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.)	X	X	X	SI
8	Oc	Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)			X	SI
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)			X	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)		X	X	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X		SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	NO
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)				NO
18	Qi	Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.)	X			SI
19	Pr	Magaleppo (<i>Prunus mahaleb</i> L.)		X		NO
20	Ma	Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i> Miller)	X	X	X	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)		X	X	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	SI
24	Ag	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)	X	X	XF	SI
25	Fo	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i> L.)			X	SI
26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus paraste</i> Burgsd.)		X	X	SI
27	Ppi	Pino domestico (<i>Pinus pinea</i> L.)	X			SI
28	Pp	Pino marittimo (<i>Pinus pinaster</i> Aiton)	X			SI
29	Ps	Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i> L.)			X ⁽¹⁾	SI
30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	SI
31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	SI
32	Pt	Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i> L.)			X	SI
33	Qc	Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.)		(2)	X ⁽²⁾	SI
34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X	SI
35	Qpu	Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.)			X	SI
36	Sa	Salice bianco (<i>Salix alba</i> L.)	X	X	XF	SI
36	Ssp	Salici (<i>Salix</i> sp.)	X	X	XF	NO
37	Ce	Silivaastro (<i>Cercis siliquastrum</i> L.)	X	X	X	NO
38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	SI
39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)			X	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	SI

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

BOSCHI DI RIFERIMENTO			
TIPI	Ambiti	CARATTERIZZANTI	SIGNIFICATIVE
A Boschi pianiziali litoranei (leccete e/o querceti mesofili)	L	Qi Qr Cb Fo Fa	Pal Um Ppi
B Boschi pianiziali a farnia olmo ontano	P	Qr Um Ag	Pal Fa Ac Sa Cb
C Boschi pianiziali a farnia frassino carpino b.	P	Qr Fa Cb	Um Ag Ac Pal Sa
D Boschi riparali	P C	Pal Pni Sa Qr Ag	Um Fa Cb Ssp Qc ⁽²⁾
E Boschi collinari querceti mesofili	C	Qpu Oc	Qpe Fo Ac So St Pt Um Qc ⁽²⁾ Ps ⁽¹⁾
F Boschi collinari orno-ostrieti	C	Fo Oc	Qpu Qpe Cs Um So St Ac Qc ⁽²⁾

(1) Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

(2) Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

ALLEGATO 2

ELENCO SPECIE ARBUSTIVE

SPECIE			Ambiti territoriali		
			L	P	C
1	Cr	Azzeruolo (<i>Crataegus azarolus L.</i>)	X	X	
2	Bs	Bosso (<i>Buxus sempervirens L.</i>)	X	X	X
3	Cma	Corniolo (<i>Cornus mas L.</i>)			X
4	Cor	Emero (<i>Coronilla emerus L.</i>)			X
5	Fra	Frangola (<i>Frangula alnus Miller</i>)	X	X	X
6	Euo	Fusaggine (<i>Euonymus europaeus L.</i>)		X	X
7	Jc	Ginepro (<i>Juniperus communis L.</i>)			X
8	Sj	Ginestra odorosa (<i>Spartium junceum L.</i>)		X	X
9	Lig	Ligustro (<i>Ligustrum vulgare L.</i>)		X	X
10	La	Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides Medicus</i>)			X
11	Mes	Nespolo (<i>Mespilus germanica L.</i>)		X	X
12	Cav	Nocciolo (<i>Corylus avellana L.</i>)	X	X	X
13	Ela	Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifolia L.</i>)	X	X	
14	Hr	Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides L.</i>)		X	X
15	Pal	Paliuro (<i>Paliurus spina-christi Miller</i>)		X	
16	Vo	Pallone di maggio (<i>Viburnum opulus L.</i>)		X	
17	Psp	Prugnolo (<i>Prunus spinosa L.</i>)	X	X	X
18	Sni	Sambuco (<i>Sambucus nigra L.</i>)	X	X	X
19	Csa	Sanguinello (<i>Cornus sanguinea L.</i>)	X	X	X
20	Rha	Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus L.</i>)		X	
21	T	Tamerice (<i>Tamarix gallica L.</i>)	X	X	X
22	Col	Vescicaria (<i>Colutea arborescens L.</i>)		X	X
24	Vit	Lentaggine (<i>Viburnum tinus L.</i>)	X	X	X
25	Vil	Lantana (<i>Viburnum lantana L.</i>)		X	X

LEGENDA X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

ALLEGATO 3

ELENCO SPECIE idonee per Arboricoltura da legno di pregio

SPECIE			Ambiti territoriali			Parac adute	Turno minimo	D.Lgs 386/03
			L	P	C			
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa Miller</i>)			X		30	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium L.</i>)		X	X		30	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X		40	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)		X	X		40	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa Bieb.</i>)	X	X			40	SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba L.</i>)	X	X	XF	p	40	NO
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra L.</i>)	X	X	XF	p	40	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia L.</i>)		X	X		30	SI
26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus pyraeaster Burgsd.</i>)		X	X	p	40	SI
30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba L.</i>)	X	X	XF	p	15	SI
31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra L.</i>)	X	X	XF	p	15	SI
34	Qpe	Rovera (<i>Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.</i>)		X	X		40	SI
38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica L.</i>)		X	X	p	40	SI
39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis (L.) Crantz</i>)		X	X	p	40	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata Miller</i>)		X	X	p	40	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor Miller</i>)	X	X	X	p	30	SI

LEGENDA X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle
p Per finalità paracadute

ALLEGATO 4 CATEGORIE DI MATERIALI E/O OPERE AMMESSE A PAGAMENTO E RELATIVI IMPORTI MASSIMI COMPUTABILI

	MATERIALI / OPERE	misura	Azione 1		Azione 2		Azione 3	Note
			pianura	collina	pianura	Collina	pianura	
PREPARAZIONE DEL TERRENO	A Concime organico (letame)	Q.le	F - 3285	F - 3285	F - 3285	F - 3285		Profondità max m 1 Profondità max pianura m 0,6, collina m 0,45
	B Spandimento letame	ora	D20.40	D20.40	D20.40	D20.40		
	C Scarificazione	ha	D10.65		D10.65		D10.65	
	D Aratura	ha	D10.55	D10.60	D10.55	D10.60	D10.55	
	D Vangatura	ha		D10.20		D10.20		
	DE Lavorazione a strisce	ha		F - 9		F - 9		
	E Affinamento	ha	D10.70	D10.70	D10.70	D10.70	D10.70	
	F Scavo di scoline e fosselivelle	m		D10.45.1		D10.45.1		
G Squadatura e picchettatura	ha	E10.42.1	E10.42.1	E10.42.1	E10.42.1	E10.75.2	Massimo n. 2 passate Base 0,3 m, altezza 0,3-0,5m Senza strumenti ottici	
ACQUISTO MATERIALE E MESSA A DIMORA	H Semenzale a radice nuda	Cad	E10.20.1	E10.20.1	E10.20.1	E10.20.1		
	H Trapianto a radice nuda	Cad	E10.20.2	E10.20.2	E10.20.2	E10.20.2		
	H Semenzale in fitocella	Cad	E10.20.3	E10.20.3	E10.20.3	E10.20.3		
	H Talea	Cad	E10.20.5	E10.20.5	E10.20.5	E10.20.5		
	H Astone	Cad	E10.20.4	E10.20.4	E10.20.4	E10.20.4	E10.20.4	
	H Pioppella	Cad			E10.20.6.	E10.20.6.	E10.20.6.	
	I Messa a dimora piantine a radice nuda	Cad	E10.45.2	E10.45.2	E10.45.2	E10.45.2	E10.45.2	
	I Messa a dimora piantine in contenitore	Cad	E10.45.1	E10.45.1	E10.45.1	E10.45.1	E10.45.1	
PROTEZIONE	L Pacciamatura in film polietilenico nero	m ²	E10.43.1	E10.43.1	E10.43.1	E10.43.1		tipo frangivento o antilepre
	L Altre pacciamature		E10.43.2/3/4	E10.43.2/3/4	E10.43.2/3/4	E10.43.2/3/4		
	M Tutori in bambu	Cad	E10.57	E10.57	E10.57	E10.57		
	N Cilindro protettivo (tree shelter)	Cad	E10.55	E10.55	E10.55	E10.55		
	N Reti protettive per piantine	Cad	E10.56	E10.56	E10.56	E10.56		
	O Recinzione antilepre	m	F - 72	F - 72	F - 72	F - 72		
SPESE TECNICHE								Vedi paragrafo 3.3
Spese per informazione e pubblicità								Vedi paragrafo 4.7

- L'importo massimo computabile per materiali e/o opere identificati con le lettere **D** ed **E** è quello relativo alle corrispondenti voci del "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura" http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/pagine/s_prezzario_2007.htm.
- L'importo massimo computabile per materiali e/o opere identificati con la lettera **F** è quello relativo alle corrispondenti voci dell'"Elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica" - <http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/elencoprezzi.htm>.
- Le voci di materiali e opere che sono precedute dalla medesima lettera alfabetica, non sono computabili congiuntamente se non per parte della superficie o del numero di esemplari messi a dimora (in tale eventualità la misura complessiva delle voci precedute dalla stessa lettera, non potrà mai superare la misura complessiva di progetto). Non sussistono invece difficoltà di utilizzo concomitante di materiale e/o opere preceduti da caratteri diversi.

ALLEGATO 5

Fac-Simile – PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Amministrazione competente (1)

(1)Indicazione dell'Amministrazione competente ai sensi delle LL.RR. 30/1981 e 15/1997

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2007-2013)
Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 - Titolo IV, Capo I, Sezione 2,
Articolo 36 lettera b) punto i) - Sottosezione 2 Articoli 42 e 43

Misura 221
Imboschimento di terreni agricoli
PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

- Articolo 5 delle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995;
- RDL 3267/1923 artt. 9,10,11, RD 1126/1926 art. 19, L.R. 30/1981 art. 13, inerenti le "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale";
- L..R. 4 settembre 198, n. 30, art. 10, RDL 3267/1923 artt. 54, 91, Legge 27 dicembre 1977 n. 984, art. 10, inerenti i "Piani di coltura e conservazione";
- D.L.vo 227/01.

APPROVATO (2) con _____

Comune (3) _____

Località _____

Azione 1 Boschi permanenti Ha _____

Azione 2 Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio Ha _____

Azione 3 Arboricoltura da legno a ciclo breve - "Pioppicoltura eco-compatibile Ha _____

Totale imboschimenti realizzati Ha _____

IMPIANTO.ULTIMATO IL _____

DITTA / AZIENDA _____

INDIRIZZO _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____

INDIRIZZO LEGALE _____

RAPPRESENTANTE (4) _____

(2) L'art. 5 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti prevede che il "Piano di Coltura e Conservazione venga **approvato dall'Ente competente per territorio**

(3) Comune/i nel/i quale/i ricade/ricadono i terreni interessati dai lavori di impianto corrispondenti alle Azioni oggetto di impegno, e indicazione della località cui sono prossimi

(4) Da compilare nel caso in cui il recapito del legale rappresentante differisca da quello della Ditta o dell'Azienda Agricola interessate

A – PREMESSA

- La Ditta/L'Azienda _____ con domanda presentata in data _____. si è impegnata a destinare alle Azioni previste dalla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 seminativi per ha _____;
- Allo scopo, la stessa Ditta/Azienda, ha presentato, a corredo di detta domanda, uno specifico progetto (5).
- I lavori di messa a dimora delle piante sono stati ultimati in data _____, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di cui al punto precedente (6).
- Tecnici incaricati dalla competente Amministrazione _____, hanno accertato l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto di impegno in data _____, come risulta da apposito verbale. (7)
- L'esecuzione dei lavori relativi alle Azioni oggetto di impegno, hanno interessato le superfici sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle particelle imboschite.
- Le caratteristiche dei lavori effettuati e delle particelle catastali interessate, sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle caratteristiche dell'intervento.

(5) Indicare il nominativo del professionista abilitato che ha redatto il prescritto elaborato tecnico, e la data di redazione del medesimo.

(6) Del caso, citare le eventuali richieste di Variante inoltrate, o eventuali specifiche prescrizioni la cui ottemperanza è stata indicata necessaria dai tecnici istruttori all'atto dell'istruttoria della domanda.

(7) Indicare se all'atto dell'accertamento è stata ritenuta necessaria, od anche esplicitamente prescritta, l'esecuzione di specifici interventi quali risarcimenti ripuliture, ecc...

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI IMBOSCHITE						
Unità (8)	Azione	Prov	Comune	Foglio	Mappale	Superficie imboschita

(8) Da compilare una singola sezione delle tabelle per ogni singola unità rimboschita, intendendo per "unità" perimetri distinti per tipologia di Azione e per caratteristiche dell'intervento/soprassuolo. Evidenziare l'Azione.

Da allegare copia di planimetria con delimitazione della/e particelle per ogni unità

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO						
Tipologia di riferimento		abbrev.	%/n/ha	Provenienza materiale		
Specie/clone						
Investimento/ha		Sesto				Modalità

- L'articolo 5 delle vigenti "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995) rende obbligatorio, da parte dei proprietari o possessori degli imboschimenti realizzati, di compiere le operazioni di gestione dell'impianto secondo uno specifico "Piano di Coltura e Conservazione, conformemente a quanto in precedenza previsto dagli artt. 54 e 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267, all' art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 e all'art. 10 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984.
- Gli impianti di Arboricoltura da legno (Azione 2 e 3 della Misura 221), con riferimento alle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale (art. 73 e definizioni di cui all'allegato "A") rientrano nelle aree agricole e non sono considerate "aree forestali". La superficie da loro occupata, al termine del ciclo produttivo, può essere nuovamente assoggettata a normale lavorazione agricola e destinata a usi agricoli (9)

(9) Eliminare la dizione per interventi diversi da quelli dell'Azione 2 e 3

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il "Piano di coltura e conservazione".

B - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento e/o dell'impianto di Arboricoltura specializzata da legno e/o del Pioppeto (10) al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando l'impianto da ogni danno occasionale eventualmente subito; allo scopo viene prescritto alla ditta indicata nel frontespizio quanto segue.
- Dovranno essere realizzati i lavori di **risarcimento** (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (11)
 - E' fatto divieto di esercitare qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione del bosco (altezza media del soprassuolo maggiore di 5 m e chiusura della copertura arborea), e comunque in mancanza delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
 - Dovranno essere garantiti periodici interventi di pulizia dell'impianto (in numero minimo di due per ogni annata agraria); l'esecuzione di tali lavori è prescritta nei primi 5-10 anni successivi alla realizzazione dell'impianto e sono comunque da proseguire fino al momento della chiusura della copertura arborea. Le pulizie potranno avere la caratteristica di lavorazione del terreno qualora lo stesso venga mantenuto incolto, ovvero potranno consistere in sfalcature in presenza di idoneo cotico erboso. (12)
 - Dovrà essere assicurata l'esecuzione di appropriati interventi di potatura aventi lo scopo di garantire uno sviluppo equilibrato del soprassuolo. (13)
 - Dovrà essere garantito il corretto scolo delle acque e mantenuta la funzionalità delle opere di regimazione delle acque (14)
 - Dovranno essere predisposti accessi all'imboschimento tali da consentire, nell'eventualità, i necessari interventi antincendio.
 - Per i boschi e per gli impianti di Arboricoltura per legno di pregio, qualora necessaria, la difesa fitosanitaria dovrà essere specificamente autorizzata dal Servizio Fitosanitario della Regione.
 - Nei pioppeti dovranno essere puntualmente rispettate le disposizioni, contenute nel Disciplinare di produzione integrata del Pioppo.
 - Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intero periodo di impegno le strutture (targhe o cartelli ...) atte pubblicizzare l'intervento realizzato.
 - La pacciamatura non biodegradabile eventualmente impiegata dovrà essere eliminata prima della chiusura della copertura arborea, e smaltita nel rispetto delle le norme vigenti.
- b) Il proprietario o possessore è a conoscenza che
- i terreni e gli impianti realizzati sono soggetti al rispetto delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" e a quanto disposto dal presente Piano; pertanto accetta di non destinare le superfici impiantate ad attività non compatibili con la conservazione e il mantenimento del soprassuolo in via di sviluppo e con l'uso dei terreni originato almeno fino alla conclusione del ciclo produttivo stabilito nel presente atto (neppure previa restituzione all'Ente pubblico degli aiuti e dei premi percepiti per l'attuazione dell'imboschimento);
 - i "boschi" e le "aree forestali" riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti, sono soggette a vincoli di destinazione d'uso conseguenti all'applicazione di specifiche normative (idrogeologiche, paesistiche, urbanistiche, ...), compresa l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 (15);
 - le definizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale e il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 227/2001 escludono che impianti per l'Arboricoltura da legno (Azioni 2 e 3) possano essere considerati boschi e le superfici interessate terreni forestali; perciò non sussistono oggi limitazioni tali da impedire che al termine dei turni indicati nel Piano di coltura e conservazione, i terreni interessati da Arboricoltura da legno e Pioppicoltura vengano nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo.(16)
- (10) Eliminare le dizioni non appropriate.
- (11) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.
- (12) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.
- (13) (14) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI.
- (15) Eliminare la dizione per Piani riguardanti unicamente Azioni 2 e 3 (impianti di Arboricoltura e Pioppicoltura).
- (16) Eliminare la dizione per Piani riguardanti unicamente Azioni 1 (Bosco)

C - TAGLI INTERCALARI, GOVERNO, TRATTAMENTO, TURNI

A. TAGLI INTERCALARI (17)

B. FORMA DI GOVERNO

Sia nei perimetri per Arboricoltura da legno sia nei perimetri destinati a bosco misto, dovrà essere garantito il governo ad "ALTO FUSTO"; unicamente a carico degli esemplari arborei o arbustivi indicati "accessori" negli impianti per Arboricoltura da legno."consociata", potrà essere ammessa l'esecuzione di tagli aventi l'obiettivo di sviluppare ricacci di polloni dalle ceppaie.

C. TURNO (18)

D. TRATTAMENTO (19)

L'esecuzione dei tagli intercalari e di quelli definitivi non potrà avvenire in mancanza di specifica comunicazione all'Ente competente in materia forestale, affinché lo stesso possa controllare la coerenza e la conformità degli interventi selvicolturali che si prevede di effettuare con le previsioni del Piano.

(17) Anche se all'atto della verifica dell'esecuzione dell'impianto non è possibile indicare con la necessaria puntualità tempi, modi e intensità ottimali di intervento, si ritiene comunque opportuno inserire i tempi minimi entro i quali prevedere l'effettuazione di tagli intercalari, non essendo certa la redazione e l'approvazione di revisioni al piano. Si ritiene inoltre necessario indicare obiettivi e prudenziali parametri entro i quali ricondurre l'intervento colturale come orientativamente indicato nelle TRACCE DI PRESCRIZIONI. L'indicazione dei tempi per i diradamenti è assolutamente necessaria per impianti di arboricoltura da legno.

(18) Per lo stesso motivo di cui sopra, non potendo indicare in maniera analitica turni ottimali, si ritiene comunque opportuno, inserire l'indicazione di turni minimi entro i quali termini prevedere l'utilizzazione del soprassuolo oggetto di impianto. In tale eventualità si ritiene necessario che gli stessi

- corrispondano ai turni minimi indicati nelle disposizioni applicative (per le azioni per le quali vengono fornite indicazioni in merito)

- siano eccedenti, o comunque motivatamente prossimi, ai termini minimi indicati nelle vigenti P.M.P.F., per i boschi permanenti,

- siano razionali e congrui alle indicazioni rinvenibili nella letteratura selvicolturale (nei casi in cui non vi sono dati desumibili né nelle disposizioni applicative, né nelle P.M.P.F.);

E' necessario che venga indicato un unico turno minimo per ogni perimetro impiantato, e non più turni in un'unica superficie (fatta eccezione per mescolanze a gruppi di rilevante estensione). Ciò facendo, particolari esigenze di taglio che si dovessero manifestare prima della scadenza del turno (ad esempio l'opportunità dell'utilizzo prima della scadenza del turno di alcuni esemplari di pregio), vanno ricondotte nell'ambito dei tagli intercalari.

(19) Il trattamento è da considerare solo per le superfici destinate a "bosco" e non per quelle destinate ad Arboricoltura da legno di pregio o da biomassa. Pur non disponendo di dati sull'esito dell'impianto, potrà essere genericamente richiamato il trattamento che la letteratura selvicolturale indica per la specie, o le specie, più rappresentativa/e.

D - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- a) Il proprietario, o possessore, è tenuto al rispetto delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente piano.
- b) L'osservanza delle disposizioni contenute nel "Piano di coltura e conservazione" conferisce titolo per richiedere l'esenzione fiscale prevista dall'art. 58 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora si tratti di "terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che ... siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco secondo il Piano di Coltura e conservazione".
- c) _____

E - VALIDITA'

Quanto prescritto nel "Piano di Coltura e conservazione" mantiene la validità per l'intera durata del turno.

Le prescrizioni riguardanti gli impianti descritti (Bosco misto e Arboricoltura da legno) risultano indicate con sufficiente dettaglio solo per gli interventi da attuarsi nei primi anni dall'impianto; per gli anni successivi fino alla fine del turno risultano generiche; ciò a motivo dell'impossibilità di specificare in maniera appropriata le prescrizioni tecniche inerenti la gestione dell'impianto quando non si hanno ancora sufficienti informazioni circa lo sviluppo, la struttura assunta, e la fisionomia desiderata.

A ciò consegue la necessità che venga programmata la redazione di una o più revisioni (20) del "Piano di Coltura e conservazione".

Se non approvata dall'Amministrazione forestale competente specifica revisione del Piano di Coltura e conservazione, le disposizioni e le prescrizioni contenute nei paragrafi precedenti mantengono validità fino al completamento del ciclo produttivo.

Luogo e data _____

Tecnico estensore _____

Responsabile della struttura di appartenenza _____

(20) E' oltremodo opportuna una revisione del Piano prima della effettuazione dei primi tagli intercalari, al fine di dare indicazioni obiettive circa l'intensità di taglio e le modalità di effettuazione dei diradamenti. Si ritiene inoltre opportuna una revisione del Piano in epoca corrispondente alla metà del Turno, al fine di ridefinire i suoi termini minimi in relazione a obiettivi parametri di accrescimento e a obiettivi indicazioni relative agli assortimenti ritraibili. A discrezione delle Amministrazioni competenti, la revisione del Piano potrebbe anche essere effettuata periodicamente (ed esempio con previsioni di revisioni decennali o ventennali).

F - IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario / possessore / degli imboschimenti (21) (o legale rappresentante)

DICHIARA

- a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente Piano di coltura e conservazione, formulato in n° ____ pagine che, in data odierna, riceve in copia;
- b) di impegnarsi ad eseguire le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente recato a persone o a beni pubblici o privati.

Luogo e data _____

Proprietario / possessore / legale rappresentante _____

Responsabile della struttura di appartenenza _____

(21) Specificare le unità di cui alle tabelle riepilogative delle superfici imboschite.

ALLEGATO 6
TRACCE DI PRESCRIZIONI

■ RISARCIMENTI ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Per i soli esemplari arborei indicati idonei per l'impegno nell'arboricoltura da legno, fino alla chiusura della copertura arborea, dovranno essere reintegrati gli individui fallati o periti al verificarsi di percentuali di fallanza superiori al ___% (la soglia da indicare necessaria potrebbe indicativamente corrispondere al 2-3 %; è comunque opportuna la sostituzione di ogni esemplare fallato ove non adottata la tecnica delle piante binate). Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore.

■ RISARCIMENTI DI SOPRASSUOLI DESTINATI A BOSCO O DI ESEMPLARI ARBOREI O ARBUSTIVI ACCESSORI ALL'ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Con riguardo ai soprassuoli destinati a "bosco" e, per quanto riguarda l'"arboricoltura da legno consociata" per i soli esemplari arborei o arbustivi accessori, si prescrive l'effettuazione di appropriati risarcimenti qualora si verificassero, dal momento dell'impianto fino alla chiusura della copertura arborea, a carico delle piante messe a dimora fallanze superiori al ___% (la soglia da indicare potrebbe indicativamente corrispondere al 10%; sarebbe comunque opportuno che non superasse il 15%).

Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore, e nel caso in cui le fallanze incidessero in maniera significativa a carico delle specie giudicate "d'avvenire" in quanto maggiormente rappresentative della fisionomia del bosco che si intende ottenere.

■ PULIZIA DELL'IMPIANTO

- Con l'eccezione per le aree fragili dal punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e per le aree sensibili ai problemi di incendi, l'effettuazione del primo intervento annuale di pulizia è opportuno sia successiva al 15 luglio di ogni anno.

■ REGIMAZIONE DELLE ACQUE

- Regimazione delle acque superficiali in terreni di zone collinari e montuose

Per l'intera superficie interessata da lavori di impianto dovrà essere assicurata la presenza di una adeguata e duratura rete di scolo delle acque superficiali. Dovrà essere altresì assicurata la bonifica dei fenomeni di dissesto che dovessero interessare i medesimi terreni.

- Regimazione delle acque in terreni soggetti a ristagno idrico

Al fine di evitare che impropri ristagni di acqua possano determinare indesiderati deperimenti del soprassuolo originato dai lavori eseguiti, dovrà essere garantita la presenza di una adeguata rete scolante, nonché la periodica manutenzione della stessa.

■ POTATURE IN IMPIANTI PER ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate con tempestività (le potature di formazione devono, se possibile, porsi l'obiettivo di intervenire prima che i rami all'inserzione sul tronco, abbiano un diametro superiore a 3 cm), utilizzando tecniche di potatura idonee per produzione di legno di pregio (vedi bibliografia specializzata), effettuando le recisioni, con strumenti taglienti, rasente il fusto. L'operazione dovrà conseguire l'obiettivo di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti continui, diritti, perpendicolari che crescendo diano origine a tronchi basali liberi da rami (e possibilmente da nodi) per una adeguata lunghezza (m 6 - 8 in funzione degli assortimenti commerciali ritraibili), diritti, perpendicolari, di sezione cilindrica, privi di difetti, ferite e malattie. Le operazioni di potatura potranno essere effettuate unicamente nel periodo consentito dall'art. 18 delle P.M.P.F..
- Le potature di esemplari "accessori" sarà condizionata alle esigenze di "educazione" delle essenze per arboricoltura da legno.

■ POTATURE IN BOSCO MISTO O A CARICO DI ESEMPLARI ACCESSORI IN IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Le operazioni di potatura sono da limitare a quelle strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi di pulizia, nei primi anni dall'impianto, e a quelle utili al miglioramento della struttura e fisionomia del soprassuolo, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 18 delle P.M.P.F. e delle caratteristiche ed esigenze delle essenze; al fine di conseguire una sua adeguata stratificazione, le potature finalizzate al miglioramento del soprassuolo è opportuno che non interessino più del 20% degli esemplari arborei messi a dimora (principalmente le piante d'avvenire). La recisione dei rami dai fusti dovrà garantire uno sviluppo equilibrato delle alberature, e dovrà essere effettuata con strumenti taglienti rasente il fusto, solo nel suo terzo inferiore (con l'eccezione per le doppie cime e per i rami laterali eccessivamente vigorosi), non oltre l'avvenuta chiusura della copertura arborea da parte del popolamento (contatto fra le chiome dei soggetti costituenti il soprassuolo).
- Sono assolutamente esclusi interventi di cimatura, "capitozzatura" e "sgamollatura".

■ TAGLI INTERCALARI IN IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Orientativamente a partire dal 10° anno, comunque non prima della completa chiusura della copertura arborea e di avere massimizzato gli effetti dovuti alla presenza delle specie accessorie, a carico di queste ultime è previsto un intervento di taglio che a seconda delle caratteristiche delle specie impiegate e delle previsioni colturali potrà avere caratteristiche di diradamento, o eccezionalmente caratteristiche affini al taglio di "educazione" nel caso si abbia intenzione di mantenere gli eventuali ricacci conseguenti all'effettuazione delle operazioni di taglio degli esemplari accessori.
- In impianti destinati alla pioppicoltura non sono previsti tagli intercalari.

■ TAGLI INTERCALARI IN IMPIANTI DESTINATI A BOSCO

- Si ritiene che si possa intervenire con il primo taglio intercalare selettivo di intensità variabile a seconda delle diverse situazioni, nel periodo fra il 10° e il 20° anno, in funzione del sesto di impianto impiegato e della fertilità della stazione (con bassa densità di impianto, prossima al limite

minimo indicato nel P.S.R. 2007-2013 e con scarsa fertilità del terreno, è oltremodo opportuno orientarsi verso il termine temporale più alto).

- L'epoca e la modalità dei diradamenti potranno essere oggetto di dettagliata definizione in sede di revisione del **Piano**. Qualora l'Ente competente non definisca ulteriori specifiche prescrizioni, si fissano le seguenti limitazioni:
 - non può essere effettuato alcun intervento avente la caratteristica di taglio intercalare, qualora non siano trascorsi almeno 5 anni da avvenuto analogo intervento di taglio;
 - in funzione della fertilità stimata all'atto del sopralluogo, si impone che nell'esecuzione dei diradamenti si abbia cura, nell'impianto, di NON DETERMINARE DENSITÀ INFERIORI a:
 - 600-900 individui per ettaro a 15 anni,
 - 450-850 individui per ettaro a 35 anni,
 - 350-700 individui per ettaro nel popolamento maturo.

Con ottime condizioni di fertilità, profondità e freschezza dei terreni ci si potrà orientare verso i valori più bassi di densità, mentre in terreni poco fertili, con scarsa presenza di acqua e con suolo poco profondo, non ci si potrà scostare dai termini più elevati di densità indicata.

- Nell'esecuzione dei diradamenti nei rimboschimenti si dovrà avere cura di privilegiare comunque, quali "**piante d'avvenire**", le specie che sono significativamente rappresentative della fisionomia dei boschi naturali nell'ambito territoriale interessato (ad esempio in pianura dovranno essere privilegiati quali esemplari d'avvenire soprattutto *Quercus robur*, ed in subordine *Fraxinus oxycarpa*, *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, rispetto alle altre specie messe a dimora). Da ciò consegue che durante i tagli intercalari tali specie di norma non devono cadere al taglio e devono essere liberate dalla presenza di individui di altra specie qualora **aduggiate** (sottoposte).
- Per le sole aree boscate, con la finalità di favorire la biodiversità del complesso, in conseguenza della realizzazione dei tagli intercalari, ad eccezione delle aree fragili da punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e delle aree sensibili a problemi di incendi, è ammesso (in casi esenti da tali problematiche è consigliabile) il rilascio a terra di materiale legnoso non vitale (orientativamente 5% - 10% del volume intercalare). Sempre per le medesime finalità si ritiene di poter ammettere il rilascio delle piante morte in piedi.